

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 477)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1972

### Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Le esigenze derivanti dalle mutate dimensioni assunte dalla motorizzazione e quelle imposte dalla criminalità, caratterizzata dalla disponibilità di mezzi più moderni e dalla utilizzazione di tecniche più progredite, rendono indispensabile l'impiego di personale numericamente adeguato e professionalmente specializzato.

L'azione necessaria, in relazione ai risultati che devono raggiungersi nei due settori della polizia stradale e di quella criminale, tende ad ampliarsi ogni giorno di più.

La rete autostradale italiana dai 503 chilometri del dopo guerra ha raggiunto nel 1968 i 2.664 chilometri, mentre per i pros-

simi anni è prevista l'apertura al traffico di ulteriori 3.198 chilometri. Nello stesso periodo le strade statali sono state pressoché raddoppiate passando da 21.105 a 40.706 chilometri. Il parco veicoli nazionale aumenta ogni anno del 15 per cento e tra breve sarà raggiunta la quota di 15 milioni di veicoli, cui dovranno essere aggiunti quelli di centinaia di migliaia di turisti che, con tali mezzi, entrano nel Paese. Solo nel 1968 si sono avuti 321.328 incidenti con 9.746 morti e 231.283 feriti. Di fronte a tali cifre da più parti, sulla stampa, in convegni, in interventi di insigni magistrati e nello stesso Parlamento, è stato richiesto, tra gli altri provvedimenti, un maggior controllo della circolazione stradale, da affidare a perso-

nale ben qualificato ed inquadrato in un adeguato organico.

La consistenza organica della polizia stradale è tuttora ferma ai 104 ufficiali, 776 sottufficiali e 1.920 guardie che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, ratificato con legge 9 novembre 1956, n. 1326, prevedeva quale aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al fine di far fronte all'espletamento dei servizi di competenza della specialità di polizia stradale. I successivi aumenti dei quadri della predetta specialità, in mancanza di un analogo aumento dell'organico per tale scopo, sono sempre avvenuti a scapito di altri servizi di polizia.

Il problema, in un contesto di maggiore completezza, potrà essere meglio valutato considerando anche il concreto, preziosissimo ed indispensabile contributo che le unità della polizia stradale offrono diuturnamente nella lotta alla criminalità.

È da rilevare altresì che i risultati positivi che gli organi della pubblica sicurezza ottengono nella lotta contro il crimine trovano il loro fondamento, oltre che nell'entusiasmo, nella dedizione e nello zelo degli uomini, anche nella loro specializzazione derivante sia dalla frequenza di corsi di formazione e aggiornamento, sempre più completi ed approfonditi, sia dall'affinamento della esperienza conseguita nell'espletamento dei servizi, tanto di polizia stradale quanto di polizia criminale.

Alla sempre crescente complessità dei fenomeni criminosi e paracriminosi si è, dunque, risposto operando con crescenti interventi improntati alla più estesa specializzazione, specie dove gli stessi sono anche reclamati da una opinione pubblica commossa da fatti ed avvenimenti delittuosi di grande risonanza.

Così dai dati percentuali delle statistiche dell'ISTAT risulta che, mentre nel 1962 su 100 delitti dolosi sono stati scoperti i responsabili di 82,56 di essi, nel 1968 ne sono stati scoperti i responsabili di 92,53. Egualmente dicasi per i tentati omicidi, le rapine e le estorsioni, per i quali le stesse per-

centuali, nei medesimi periodi, sono passate rispettivamente dall'88,41 al 94,45, dal 60,43 al 62,82, dal 79,58 all'82,54.

Lo stesso non è avvenuto nei settori dove per la carenza numerica degli uomini l'Amministrazione non ha potuto operare con i criteri sopra illustrati ed anzi ha dovuto distogliere personale al fine di attuare altri interventi più urgenti. Si è verificato quindi che in qualche settore il rapporto percentuale tra numero dei reati commessi e numero dei reati dei quali le indagini hanno portato alla scoperta dei colpevoli è diminuito.

Ovviamene simili fatti, se possono trovare una giustificazione contingente in una visione di breve periodo per una Amministrazione che si trovi a fronteggiare, in ristrettezze di quadri, molteplici fenomeni criminosi, non sono accettabili dal punto di vista della funzione dello Stato il quale deve, con eguale impegno, scoraggiare tutti indistintamente i fenomeni criminosi. Pertanto l'Amministrazione della pubblica sicurezza dovrà essere posta in condizioni di disporre di un numero di unità adeguato alle nuove e pressanti esigenze.

È necessario, quindi, procedere ad un aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al fine di poter destinare alle attività di polizia stradale e di polizia criminale un numero adeguato di effettivi. A tale scopo si provvede con l'unito disegno di legge che consta di 4 articoli ed una tabella.

L'articolo 1 dispone l'aumento di 5.000 unità dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. I nuovi posti in organico vengono ripartiti tra sottufficiali e guardie in modo da corrispondere alle reali e sostanziali esigenze dei servizi.

Specificamente vengono destinati ai ruoli dei sottufficiali 2.000 posti di aumento ripartiti nei tre gradi di maresciallo di prima, seconda e terza classe, in ragione, rispettivamente, di 900, 700 e 400 unità, per realizzare una strutturazione dei ruoli anzidetti corrispondente a quella degli altri Corpi di polizia (Arma dei carabinieri e Guardia di finanza), tenuto conto dei rapporti preceden-

ti rispetto ai vari gradi di sottufficiali ed alla forza complessiva.

In conseguenza, il nuovo organico dei sottufficiali e militari di truppa risulta fissato in conformità della tabella annessa al disegno di legge.

L'articolo 2, per esigenze di bilancio e di gradualità, stabilisce che all'aumento dei 5.000 posti si provvede entro 6 anni: 500 posti saranno coperti a partire dal 1° gennaio 1973, 1.500 nel biennio 1974-75 e 3.000 nel triennio 1976-78.

Ad evitare poi che il particolare meccanismo, in base al quale, in virtù dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, recante « norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex

combattenti ed assimilati », vengono attribuiti i benefici agli ex combattenti, possa determinare una diminuzione permanente dell'organico complessivo del Corpo, l'articolo 3 stabilisce, appunto, che il disposto dell'articolo 3, quarto comma, della citata legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica nei confronti del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'articolo 4 reca, infine, le occorrenti disposizioni per la copertura dell'onere derivante dal provvedimento, determinato in lire 671.412.719 per il 1973.

La copertura della spesa relativa all'anno 1973 è assicurata riducendo di lire 671 milioni e 412.719 lo stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lo stesso anno.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono aumentati di 5.000 unità e sono stabiliti in conformità alla tabella annessa alla presente legge.

## Art. 2.

I posti di nuova istituzione saranno coperti entro 6 anni. Di essi 500 saranno conferiti a partire dal 1° gennaio 1973, 750 nel 1974, 750 nel 1975 ed i rimanenti nel successivo triennio in ragione di 1.000 per anno.

## Art. 3.

La disposizione di cui al comma quarto dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica nei confronti del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

## Art. 4.

All'onere di lire 671.412.719 derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA  
DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Marescialli di 1 <sup>a</sup> classe (a) . . . . .	3.200
Marescialli di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	3.300
Marescialli di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	3.500
Brigadieri e vicebrigadieri . . . . .	9.325
Appuntati, guardie scelte, guardie ed allievi guardie	64.125
	_____
TOTALE . . . . .	83.450
	=====

(a) Nell'organico dei marescialli di 1<sup>a</sup> classe è compreso il ruolo di marescialli di 1<sup>a</sup> classe carica speciale stabilito in 200 unità.